

AGEVOLAZIONI

Esteso il credito d'imposta per le spese di sanificazione

di Debora Reverberi



Seminario di specializzazione
LABORATORIO SUL PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI
Scopri le sedi in programmazione >

Il testo del “Decreto Legge Liquidità” (D.L. 23/2020), approvato dal Consiglio dei Ministri il 06.04.2020 e pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 94 del 08.04.2020**, contiene un **ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro**, introdotto dall’[articolo 64 D.L. 18/2020](#) (c.d. “Decreto Cura Italia”).

La modifica apportata consiste **nell’estensione delle tipologie di spese ammissibili all’agevolazione a favore dei costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza**, atti a **proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale**.

L’ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo è coerente con la **ratio legis, finalizzata ad incentivare le misure preventive alla diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro**.

Le tipologie di spese ammissibili al novellato credito d’imposta per spese di sanificazione sono dunque le seguenti:

- **spese di sanificazione degli ambienti di lavoro**
- **spese di sanificazione degli strumenti di lavoro**
- **spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori**
- **spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.**

Sull’ampliamento del novero dei costi ammissibili **la relazione illustrativa al D.L. Liquidità fornisce un’elencazione esemplificativa dei dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi di sicurezza**.

Fra i **dispositivi di protezione individuale** rientrano i seguenti:

- **mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3**
- **guanti**
- **visiere di protezione e occhiali protettivi**
- **tute di protezione e calzari.**

Fra gli **altri dispositivi di sicurezza** atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:

- **barriere protettive**
- **pannelli protettivi**
- **detergenti mani.**

Restano **confermate le altre caratteristiche del credito d'imposta in esame.**

Quanto all'ambito applicativo soggettivo i **potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.**

Risulta confermata anche **l'entità del credito d'imposta:**

- **in misura pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta 2020;**
- **fino ad un massimo di 20.000 euro di credito d'imposta spettante per ciascun beneficiario;**
- **nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.**

L'operatività dell'incentivo è attualmente sospesa in attesa dell'emanazione del D.M. del Mise, di concerto col MEF, da adottarsi entro il 15.04.2020, 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia.

Il D.M. stabilirà criteri, modalità applicative e modalità di fruizione del credito d'imposta, che non sono definiti nel testo di Legge.

Nella **seguinte tavola sinottica** si riepilogano le caratteristiche del novellato **credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro:**

Credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro – articolo 64 D.L. 18/2020 come modificato dal D.L. Liquidità

Ambito applicativo soggettivo

Esercenti attività d'impresa, arte o professione

Ambito applicativo oggettivo